

TRIBUNALE CIVILE DI TREVISO

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

**e contestuale richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti
dei litisconsorti ex art. 151 c.p.c.**

Per l'insegnante Ammirati Stefania Maria, nata a [REDACTED]

[REDACTED]
elettivamente domiciliata presso la competente Cancelleria del Tribunale di Treviso,
rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Bellofiore, del Foro di Palmi, c.f.:
[REDACTED], Fax 0966.500171, per le comunicazioni di Cancelleria, indirizzo
PEC: renatobellofiore@pec.it, giusta procura in calce del presente atto: con espressa
richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC sopra indicato o in subordine a
mezzo fax.

RICORRENTE

CONTRO

- 1) IL MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR) C.F.**
80185250588 in persona del Ministro legale rappresentante p.t. con sede in Roma
Viale Trastevere n. 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello
Stato Piazza S. Marco n. 63, 30100 Venezia;
- 2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO**, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, C.F. 80015150271, con sede in Via Riva del Biasio,
S.Croce n. 1299 - 30135 Venezia, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale
dello Stato, Piazza S. Marco, n. 63, 30100 Venezia.
- 3) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - UFFICIO VI - AMBITO
TERRITORIALE DI TREVISO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.
80019280264, Via Cal di Breda 116 - edificio 4 - 31100 Treviso, domiciliato ex lege
presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato Piazza S. Marco n. 63 30100 Venezia.



BELLOFIOR
E RENATO
2016.10.10
16:27

Tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Piazza San Marco, n. 63, 50135 Venezia

NONCHE' CONTRO

tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti del personale docente di ruolo per tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto ministero, validi per l'anno scolastico 2016/2017 per la classe di concorso 00EE - scuola primaria: posto comune che in virtù dell'inserimento corretto e a norma di legge e di contratto, a tutti gli effetti, di parte ricorrente nei predetti elenchi, verrebbero scavalcati in graduatoria da parte ricorrente

POTENZIALI RESISTENTI

OGGETTO: mancata attribuzione del trasferimento c/o una delle sedi dell'Ambito territoriale CALABRIA 0011 o di altra indicata secondo l'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017. Illegittimità dell'assegnazione all'Ambito territoriale 0014 della provincia di Treviso. Illegittimità delle assegnazioni negli ambiti richiesti dalla ricorrente di posti disponibili a docenti con punteggio inferiore a quello dell'istante. Violazione dell'O.M. n. 241/2016 e della L.107/2015. Revoca in via d'urgenza del provvedimento di assegnazione a Ammirati Stefania Maria su Ambito territoriale 0014 provincia di Treviso in luogo dell'ambito territoriale Calabria 0011 o ad altro ambito indicato secondo l'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, sulla base del punteggio conseguito e ordine di preferenza, con condanna delle amministrazioni convenute a rispettare l'ordine di preferenza indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità formulate.

PREMESSO CHE

1) Con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la l'Emilia Romagna prot. n. 14992, del 26/11/2015 (all. 1), Ammirati Stefania Maria veniva individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del CCNL del 29/11/2007 per il comparto scuola, in quanto inserita nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo in qualità di docente di scuola primaria, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge 107/2015, art. 1, comma 98, lettera c), e, di conseguenza, in data 27/11/2015 stipulava con il MIUR il contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo per un posto comune, con decorrenza giuridica dal 01/09/2015 (all. 2).

2) Con il citato contratto, per l'anno scolastico 2015/2016, la ricorrente veniva assegnata su sede provvisoria alla scuola primaria I.C. Granarolo dell'Emilia

(BOIC82600V), provincia di Bologna.

Successivamente, la ricorrente partecipava per l'anno scolastico 2016/2017 - *tramite la presentazione di una regolare "DOMANDA DI MOBILITA TERRITORIALE PER L 'ASSEGNAZIONE AMBITO A LIVELLO NAZIONALE nella quale venivano manifestate alla pagina 6 di detta domanda le preferenze territoriali in ordine di precedenza (all. 3) - alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale, ai sensi dell'art. 1 comma 108 L. 107/2015, e in particolare alla FASE C prevista dall'art. 6 Contratto Collettivo Nazionale Integrativo mobilità 8 aprile 2016, il quale dispone per la FASE C che: <<1.Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16,provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza>>.*

3) In virtù della richiamata normativa e contrattazione, gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016, ai sensi della L. 107/2015 (**fase C provenienti da GAE**), concorrono quindi ai trasferimenti territoriali in ambito nazionale, manifestando le preferenze territoriali in ordine di precedenza. Pertanto, la ricorrente, nella parte relativa a "**PREFERENZE TERRITORIALI**" di detta domanda, nelle cento possibili indicazioni in ordine di preferenza, aveva indicato, come **prima preferenza " CALABRIA AMBITO 0011 "**, come seconda preferenza, " CALABRIA AMBITO 0009", poi come terza preferenza, " CALABRIA AMBITO 0010", e così via fino all'ultima posizione " BASILICATA AMBITO 0003 " (cfr. all. 4).

4) Successivamente, il Miur con nota inviata per email del 29 Luglio 2016 comunicava alla ricorrente che per l'anno scolastico 2016/2017 (pur se inserita nell'elenco dei trasferimenti **con punteggio 39 + 6 di ricongiungimento familiare**)

veniva assegnata d'ufficio all'ambito territoriale 0014 VENETO, tipologia posto comune, nella provincia di Treviso (cfr. all. 5), **ambito territoriale quest'ultimo non richiesto né indicato nella domanda di mobilità alla pagina 6 Preferenze Territoriali (cfr all. sia 3 che 4).**

5) Nell'elenco nazionale mobilità scuola primaria a.s. 2016/2017 del 29/7/2016 pubblicato dal MIUR, relativo ai movimenti della scuola primaria, la ricorrente con punteggio 39, aveva la conferma ed il riscontro alla email ricevuta dal Miur di pari data, di essere stata assegnata a "**VENETO AMBITO 0014**" (si ripete un Ambito territoriale quest'ultimo non richiesto né indicato nella domanda nelle preferenze), come risulta da documento, allegato per estratto, "scaricato" dal sito istituzionale dell'Amministrazione convenuta (l'elenco riguarda decine di migliaia di docenti) (all. 6).

6) Da una verifica dei nominativi riportati in detto copioso elenco e relativo punteggio, negli ambiti di preferenza scelti dalla ricorrente, risulta che **circa 220 docenti, pur avendo un punteggio inferiore a quello della ricorrente e senza alcuna precedenza, siano stati assegnati agli ambiti CALABRIA 0011, CALABRIA 0009, CALABRIA 0010, CALABRIA 0005, CALABRIA 0006, CALABRIA 0013, CALABRIA 0012, CALABRIA 0001, CALABRIA 0008, ossia rispettivamente prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava e nona preferenza indicate dalla ricorrente in domanda di mobilità, tenendo in considerazione soltanto l'ambito Calabria** (si allega un elenco di detti nominativi, dei punteggi e degli ambiti assegnati, tratto da quello pubblicato sul sito istituzionale, allegato 7).

7) Ritenendo si fosse trattato di un errore materiale, la ricorrente ha prontamente contestato la sua assegnazione ed ha avanzato formale istanza di **tentativo di conciliazione** (previsto dall'art. 135 del CCNL del 29/11/2007) per "mancata attribuzione del trasferimento c/o gli ambiti di Calabria 0011 e ss. e Basilicata ed assegnazione invece all'ambito 0014 provincia di Treviso e contestuale richiesta formale di accesso agli atti (che non verrà mai concesso). Lamentando e contestando tra l'altro in detta istanza che negli ambiti richiesti erano stati assegnati i posti disponibili a docenti con punteggio inferiore al proprio, chiedendo formalmente di rettificare l'illegittima/erronea assegnazione (cfr. all. 8 PEC del 09/08/2016, Pec del

30/08/2016 e PEC del 13/09/2016 con relativi allegati), ma parte convenuta ha completamente ignorato le richieste, arrivando a proporre in sede di conciliazione l'ambito territoriale Umbria ambito 5, ANCH'ESSO MAI RICHIESTO DALLA RICORRENTE, al solo fine scrive il MIUR nel verbale di conciliazione del 2/9/2016 (cfr. all. 9) di correggere un possibile errore materiale non chiaramente identificabile nell'elaborazione informatica dei movimenti.

8) In data 12/8/2106 Il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo "C. Casteller" di Paese (TV), decretava con atto prot. 7102/C1, l'affidamento incarico di insegnamento nella scuola primaria, posto comune, con incarico a decorrere dal 1/09/2016, per il triennio 2016/2019 alla docente Ammirati Stefania Maria (cfr all. 10).

* * *

Tanto premesso, AMMIRATI STEFANIA MARIA, come sopra rappresentata e difesa, contesta l'illegittimità dell'assegnazione all'ambito **TREVISO 0014 (VENETO) e UMBRIA ambito 5**, mai indicati in domanda di mobilità, avendo diritto ad essere destinata nell'ambito **0011 CALABRIA** (indicato in domanda al 1° posto di preferenza), o, comunque, in via graduata, nell'ambito "CALABRIA AMBITO 0009", "CALABRIA AMBITO 0010", e così via fino all'ultima posizione "BASILICATA AMBITO 0003" indicati in domanda mobilità sezione: "PREFERENZE TERRITORIALI" e chiede all'adito Giudice di ordinare alle convenute Amministrazioni, ognuna per le proprie determinazioni, di compiere ogni atto utile all'inserimento, a tutti gli effetti, di parte ricorrente in un ambito territoriale della Provincia di Reggio Calabria, nelle predette graduatorie, in via immediata ed urgente, per le seguenti ragioni in

FATTO E DIRITTO

A. IN VIA PRELIMINARE

A.1 SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

Preliminarmente, si rileva la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro e, in particolare il Tribunale di Treviso, territorialmente competente ex art. 413, 5° comma, c.p.c..

In effetti, come da decisione del Consiglio di Stato n. 3415 del 07/07/2015: *"La natura gestionale privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i*

punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Sulle relative controversie sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (D.Lgs. n. 165/2001)" (conforme alla sent. Cons. di Stato n°3413/15).

Tale principio era già stato espresso dalla Suprema Corte a S.U., che, con sentenza 20453/2014, ha affermato: *"La giurisdizione in materia di controversie riguardanti le graduatorie permanenti del personale docente della scuola, promosse al fine di accertare il diritto al collocamento dell'insegnante nella graduatoria con precedenza rispetto ad altro docente, è attribuita al Giudice ordinario in quanto le questioni oggetto di causa attengono ad atti ricompresi in determinazioni assunte con la capacità e poteri del datore di lavoro privato inquadrabili nell'ambito di tutela dei diritti soggettivi."*

Nel caso di specie la formulazione della graduatoria non richiede alcun margine di discrezionalità da parte della P.A.; siamo in presenza di vicende inerenti al rapporto di lavoro privatizzato, che trova fonte e regolamento in norme di legge e di contrattazione (D. Lgs. n. 165/2001; L. 107/2015; O.M. del 08/04/2016 sulla Mobilità; C.C.N. Integrativo 08/04/2016).

A.2 SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

Per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale è territorialmente competente per la causa de qua, in quanto Paese (Provincia di Treviso) è le sede di effettivo servizio dell'odierna ricorrente, giusto l'art. 413 co. 5 c.p.c. che individua quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni *"il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto"*.

Si cita a tal proposito la sentenza Cass. Civ., sez. lav., n. 21562 del 15.10.2007

laddove chiarisce che per "ufficio al quale il dipendente è addetto" deve intendersi "la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni" e ciò al fine, aggiunge la sentenza Cass. Civ., sez. lav., n. 15344 dello 07.08.2004, di *"garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria"*.

B. SUL FUMUS BONI IURIS

B.1 la normativa a fondamento della domanda

le norme di riferimento del CCN Integrativo 08/04/2016 applicabili al caso in esame, sono le seguenti.

Art. 2, comma 3, ove si prevede: *" I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su*

ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali. ..."

Art. 6 "FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI", che determina le modalità di svolgimento delle fasi delle operazioni di mobilità territoriale e professionale. In particolare, la **"FASE C"**, rilevante nella fattispecie : *"1. Gli assunti nell'a.s. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza; ..."*

L'art. 8 "SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA'", ove vengono indicati i criteri di individuazione delle sedi disponibili per le operazioni di mobilità.

L'art. 9, "SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA ", specifico per dette scuole.

Infine, "I'ALLEGATO 1" ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO", punto "EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI ".che recita: "Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 2015/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente:

--- OMISSIS ---

a.- b. - c. - d.

e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le province, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina. "

Come detto, la ricorrente, residente in Gioia Tauro (RC), ha regolarmente formulato domanda di mobilità indicando, come prima preferenza, "**CALABRIA AMBITO 0011**", come seconda preferenza **CALABRIA AMBITO 0009**", poi come terza preferenza, "**CALABRIA AMBITO 0010**", e così via fino all'ultima posizione "**BASILICATA AMBITO 0003**" indicati in domanda mobilità sezione: "PREFERENZE" (all. 4).

Dall'esame dell'elenco dei docenti assegnati ai diversi ambiti, risulta che la ricorrente, con punteggio 39, è stata assegnata all'ambito 0014 provincia di Treviso (all. 5) (ambito mai indicato in domanda !), **mentre numerosissimi altri docenti con punteggio inferiore alla ricorrente stessa, sono stati assegnati all'ambito Calabria 0011 ecc....**.

In particolare:

a) ci si riporta e si abbia qui per trascritto integralmente l'allegato 7 al presente ricorso relativo all'Elenco Nazionale Miur mobilità scuola primaria a.s. 2016-2017 del 29/7/2016 (Esposito Maria Carmela Stella + 28 ambito Calabria 0011), nel quale sono riportati 29 nominativi di docenti con punteggio inferiore alla ricorrente e senza precedenza, assegnati all'ambito 0011 Calabria, indicato come prima preferenza dalla ricorrente nella domanda presentata (all.3 e 4);

b) ci si riporta e si abbia qui per trascritto integralmente l'allegato 7 al presente ricorso relativo all'elenco Nazionale Miur Mobilità scuola primaria a.s. 2016/17 (Iannone Antonella + 3 ambito Calabria 0009), nel quale sono riportati 4 nominativi di docenti con punteggio inferiore alla ricorrente e senza precedenza, assegnati all'ambito 0009 Calabria, indicato come seconda preferenza dalla ricorrente nella domanda presentata (all.3 e 4);

c) ci si riporta e si abbia qui per trascritto integralmente l'allegato 7 al presente ricorso relativo all'elenco Nazionale Miur Mobilità scuola primaria a.s. 2016/17 (Cosentino Antonella + 40 Ambito Calabria 0010), nel quale sono riportati 41 nominativi di docenti con punteggio inferiore alla ricorrente e senza precedenza, assegnati all'ambito 0010 Calabria, indicato come terza preferenza dalla ricorrente nella domanda presentata (doc.3 e 4);

d) ci si riporta e si abbia qui per trascritto integralmente l'allegato 7 al presente ricorso relativo all'elenco Nazionale Miur Mobilità scuola primaria a.s. 2016/17 (Gullo Valentina + 16 Ambito Calabria 0005), nel quale sono riportati 17 nominativi di docenti con punteggio inferiore alla ricorrente e senza precedenza, assegnati all'ambito 0005 Calabria, indicato come quarta preferenza dalla ricorrente nella domanda presentata (doc.3);

e) ci si riporta e si abbia qui per trascritto, integralmente l'allegato 7 al presente

ricorso relativo all'elenco Nazionale Miur Mobilità scuola primaria a.s. 2016/17 (Magnelli Maria + 49 Ambito Calabria 0006), nel quale sono riportati 50 nominativi di docenti con punteggio inferiore alla ricorrente e senza precedenti, assegnati all'ambito 0006 Calabria, indicato come quinta preferenza dalla ricorrente nella domanda presentata (doc.3 e 4);

f) ci si riporta e si abbia qui per trascritto, integralmente l'allegato 7 al presente ricorso relativo all'elenco Nazionale Miur Mobilità scuola primaria a.s. 2016/17 (Ferro Vittoria + 12 Ambito Calabria 0013), nel quale sono riportati 13 nominativi di docenti con punteggio inferiore alla ricorrente e senza precedenti, assegnati all'ambito 0013 Calabria, indicato come sesta preferenza dalla ricorrente nella domanda presentata (doc.3 e 4);

g) ci si riporta e si abbia qui per trascritto, integralmente l'allegato 7 al presente ricorso relativo all'elenco Nazionale Miur Mobilità scuola primaria a.s. 2016/17 (Costanzo Barbara + 8 Ambito Calabria 0012), nel quale sono riportati 9 nominativi di docenti con punteggio inferiore alla ricorrente e senza precedenti, assegnati all'ambito 0012 Calabria, indicato come settima preferenza dalla ricorrente nella domanda presentata (doc.3 e 4);

h) ci si riporta e si abbia qui per trascritto integralmente l'allegato 7 al presente ricorso relativo all'elenco Nazionale Miur Mobilità scuola primaria a.s. 2016/17 (Giancotti Michele + 41 Ambito Calabria 0001), nel quale sono riportati 42 nominativi di docenti con punteggio inferiore alla ricorrente e senza precedenti, assegnati all'ambito 0001 Calabria, indicato come ottava preferenza dalla ricorrente nella domanda presentata (doc.3 e 4);

i) ci si riporta, e si abbia qui per trascritto, integralmente l'allegato 7 al presente ricorso relativo all'elenco Nazionale Miur Mobilità scuola primaria a.s. 2016/17 (Lorenzano Saveria + 14 Ambito Calabria 0008), nel quale sono riportati 15 nominativi di docenti con punteggio inferiore alla ricorrente e senza precedenti, assegnati all'ambito 0008 Calabria, indicato come nona preferenza dalla ricorrente nella domanda presentata (doc.3 e 4);

Stiamo parlando di per la sola Calabria di circa 220 docenti presumibilmente illegittimamente preferiti alla ricorrente, nell'assegnazione dell'ambito!

Stesso discorso vale a seguire per tutte le ulteriori preferenze indicate in domanda (da n. di preferenza 14 a n. di preferenza 18) relative alla **Basilicata ambiti 0004, 0005, 0001, 0002, 0003**, qui da intendersi riportate e trascritte.

E' pertanto evidente l'illegittimità del comportamento, o comunque l'errore, dell'Amministrazione convenuta, laddove ha assegnato all'ambito di preferenza indicato dalla ricorrente numerosi docenti con punteggio inferiore alla stessa, in palese violazione delle disposizioni specifiche indicate nel CCNL Integrativo 08/04/2016.

In effetti, il caso di specie è uno dei tanti che sta suscitando feroci giustificate critiche sull'operato del MIUR per l'applicazione della mobilità 2016/2017, che ha coinvolto a livello nazionale migliaia di docenti, con esiti paradossali e clamorosi (tantissimi docenti trasferiti, tra cui la ricorrente, a oltre 1200 km dalla loro residenza). Vi è la probabilità che la vicenda sia caratterizzata da un errore grossolano causato dalle procedure informatiche adottate nella fattispecie (in particolare un tristemente noto "algoritmo" che avrebbe gestito la compilazione dei trasferimenti e assegnazione di sedi). E' quindi evidente che se le procedure informatiche sono errate, anche le conseguenti assegnazioni saranno errate!

In ogni caso, qualunque sia la fonte dell'errore, la ricorrente ha diritto ad essere destinata **nell'ambito 0011 Calabria** o, comunque, in ambito ben più vicino alla propria residenza (Gioia Tauro RC) rispetto alla destinazione assegnata (Treviso ambito 0014 - Veneto), in particolare, in via graduata, in ambito 0009 o 0010, come da preferenze indicate in domanda di mobilità (all.. 4).

Accertato il diritto della ricorrente, risulta fondata la sua richiesta di ottenere dal Giudice una pronuncia che vincoli le amministrazioni convenute a provvedere con urgenza in conformità.

B.2 SEMPRE SUL FUMUS BONI JURIS

Il **punteggio dell'insegnante Ammirati Stefania Maria**, in sede di **mobilità**, è un punteggio che risulta essere più alto rispetto ad altri colleghi che sono stati assegnati a quelle sedi situate nella regione Calabria e Basilicata scelte dalla ricorrente.

L'esame della documentazione in atti consentirebbe di ritenere fondato il ricorso della ricorrente se sol si pensi che l'elenco dei docenti trasferiti in Calabria negli ambiti

richiesti dall'istante dall'ambito 0011 a seguire comprende docenti (indicati nell'allegato elenco di mobilità scuola primaria anno sc. 2016/2017) i quali, pur concorrendo per la stessa classe di concorso (scuola primaria), per la stessa tipologia di posto (comune) nonché per la stessa fase (assegnazione in ambito nazionale) dell'istante, hanno un punteggio inferiore, senza peraltro che risultino titolari di alcuno dei criteri di precedenza stabiliti dall'art. 13 CCNI citato. E' pertanto evidente che la illegittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica, che ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nell'ambito territoriale Calabria 0011, indicato dall'istante quale prima preferenza, a docenti con punteggio inferiore, in violazione delle regole che presidiano la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in attuazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a. sancito dall'art. 97 Cost.; deve allora riconoscersi – quantomeno ai fini dell'esistenza del fumus boni juris propri del procedimento cautelare – il diritto dell'istanza all'assegnazione di una sede compresa nell'ambito territoriale Calabria 0011.

B.3 VIOLAZIONE LEGGE SULLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA. MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI, RICHIESTO DALLA RICORRENTE CON NOTE DEL 9 AGOSTO 2016, DEL 30/31 AGOSTO E DEL 14 SETTEMBRE 2016.

L'istante, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, chiedeva al MIUR, sempre con la nota del 09/08/2016 (cfr all. 8), l'accesso agli atti e precisamente del seguente documento:

"Graduatoria nazionale della mobilità, scuola primaria, fase "C", con specifica indicazione per ogni singolo docente con punteggio pari o inferiore a numero "39" che hanno ottenuto il trasferimento su Ambito "Calabria", "Basilicata" e ambiti vicini ai predetti e dell'eventuale diritto alla precedenza.

Specificava in detta richiesta che, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990, la Ammirati Stefania aveva pieno diritto di avere accesso alle informazioni richieste in quanto docente pregiudicato da detta graduatoria e nel caso il Miur non le avesse riconosciuto tale diritto costringendola a ricorrere per vie legali, non avrebbe esitato a intraprendere le azioni giudiziarie ritenute opportune per l'annullamento di ogni atto

amministrativo, anche successivo, ritenuto lesivo nei suoi confronti correlato alla procedura di Mobilità di cui in oggetto.

La ricorrente si dichiarava altresì disponibile al pagamento delle eventuali spese (fotocopiatura, invio della documentazione richiesta, etc.) in ordine alle quali si pregava il Miur di voler comunicare ai recapiti indicati, l'eventuale importo e la modalità per potervi provvedere.

Successivamente, tale richiesta al MIUR di accesso agli atti veniva ribadita con nota del 30/31 agosto 2016 (cfr. all. 8) ;

Infine, stante la reiterata e prolungata omissione del MIUR circa il diritto di accesso agli atti da parte dell'odierna ricorrente la richiesta veniva ulteriormente ribadita con diffida espressa con nota del 13/14 settembre 2016 (cfr all. 8) nella quale si diffidava e contestualmente si invitava il MIUR in persona del legale rappresentante pro tempore alla conclusione del procedimento amministrativo aperto con la richiesta di accesso agli atti. Si contestava la mancanza di trasparenza amministrativa e l'inosservanza dei termini legali previsti per legge per il diritto all'accesso agli atti richiesto il 9 agosto 2016 e ribadito il 30/31 agosto 2016.

Ad oggi ancora all'istante non è stato riconosciuto il diritto di accesso agli atti, con pregiudizio diretto nei suoi confronti anche ai fini del ritardo nella presentazione del presente ricorso d'urgenza ex art 700 cpc.

L'analisi degli atti e dei documenti estrapolabili dal sito nazionale del MIUR e dalle sue sedi regionali e provinciali, che riguardano la Mobilità scuola 2016/2017, comproverebbe oltre ogni ragionevole dubbio che vi siano stati errori nei trasferimenti per la scuola primaria per quel che ci riguarda. La procedura adottata dal sistema informativo del MIUR non ha rispettato quanto previsto dal contratto integrativo sulla mobilità, sul rispetto del punteggio e dell'ordine delle preferenze: assegnare ad ogni docente la prima sede/ambito libero al proprio turno (sulla base delle fasi, del punteggio e delle precedenze e delle tipologie di posto per i quali la docente aveva titolo). Inoltre risulta, ma per mancato riconoscimento del diritto di accesso agli atti non è dato sapere con carattere di ufficialità, che ci siano anche stati malfunzionamento o errori che hanno determinato risultati scorretti in maniera seriale tant'è che ultimamente sul punto si sta formando una copiosa giurisprudenza univoca

in tal senso a livello nazionale. Non si tratta di casi singoli, ma di errori ripetuti per tutti i docenti.

Alla luce di quanto sopra non dovrà essere sottovalutato il comportamento omissivo tenuto dal Ministero dell'Istruzione che negando perfino l'accesso agli atti, ha rinunciato a fornire qualsivoglia informazione e motivazione circa i criteri utilizzati per l'assegnazione della signora Ammirati Stefania Maria in una sede distante circa 1200 km rispetto a quelle delle preferenze da lei indicate. Una condotta amministrativa che ha creato sicuramente disparità e che ha determinato una violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione. Tale aspetto è sicuramente di particolare rilievo e degno di nota laddove il **MIUR**, il quale avrebbe rinunciato a fornire qualsivoglia motivazione' in merito ai criteri che sono stati adoperati dall'amministrazione centrale per l'assegnazione della sede alla docente.

* * *

C. SUSSISTE ALTRESÌ L'ULTERIORE REQUISITO DEL PERICULUM IN MORA.

Dopo aver atteso invano ulteriori 30 gg. dall'ultimo sollecito per l'accesso agli atti avanzato al Miur con nota del 13.9.2016 (cfr. all. 8, la prima richiesta di accesso agli atti fu del 09/08/2016), accesso mai riconosciuto alla ricorrente dal MIUR, il motivo dell'urgenza deriva dalla necessità di avere un provvedimento nel più breve tempo possibile dall'inizio dell'anno scolastico 2016/2017.

Invero, sussiste l'urgenza perché solo quest'anno è prevista la mobilità straordinaria (da ambito territoriale ad ambito territoriale) anche in deroga al vincolo triennale, su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli provvisoriamente assegnati agli aspiranti inclusi nelle GAE nelle cd. fasi B e C. Difatti, poiché con il cd. piano straordinario di assunzioni il legislatore della Buona Scuola ha inteso coprire tutti i posti disponibili, per il futuro sarà praticamente inattuabile ottenere il trasferimento nella sede spettante per oltre un triennio.

Invece, se non vi fosse il vincolo triennale o fosse riconosciuto il merito, l'istante potrebbe ottenere fin da subito la sede richiesta.

Il periculum in mora si concretizza proprio nel concreto rischio di vedere risolutivamente privato tale diritto, se non viene riconosciuto la possibilità

nell'immediatezza dell'inizio dell'anno scolastico non suscettibile di risarcimento per equivalente e non tutelabile attraverso un giudizio di cognizione ordinario. E' altamente probabile che tale giudizio verrebbe definito in un tempo che non consentirebbe alla ricorrente di ricevere il riconoscimento del suo diritto alla scelta dell'ambito territoriale.

L'orientamento prevalente in giurisprudenza ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta, ad un provvedimento datoriale illegittimo, consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesioni di diritti di natura personalistica sotto il profilo dell'impoverimento della professionalità, e quindi qualora sia leso "il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa" (cfr. tra molte, Cass. Civ. - sez. lav. sentenza n. 14443 del 06.11.2000, in Lav. prev. oggi 2000, 2287). In ordine al periculum in mora appare evidente che l'eccessiva durata del giudizio ordinario di merito determinerebbe un danno grave ed irreparabile. La ricorrente se avesse adito l'Autorità Giudiziaria per il riconoscimento, in via ordinaria, dei propri diritti, avrebbe fatto sì che si prolungasse per la stessa il danno che già sta subendo per non poter essere chiamata per l'anno scolastico in corso, per gli incarichi temporanei, nonché per gli anni scolastici successivi, oltre alla evidentissima perdita di chance e di progressione di carriera.

Sempre ai fini della sussistenza del requisito del periculum in mora, il pregiudizio può considerarsi integrato, sin dall'inizio dell'anno scolastico 2016/2017, mentre l'irreparabilità del danno, insuscettibile di risarcimento per equivalente, deriva dalla pesante incidenza di un trasferimento a notevolissima distanza, da Gioia Tauro RC a Paese TV sono circa 1173 Km, che le sta imponendo di trasferirsi pressoché stabilmente, con gravi difficoltà di spostamento logistiche ed insostenibili esborsi economici, sulla sfera personale, familiare e sociale dell'istante. La ricorrente oltre a essere coniugata e madre di un figlio convivente è invalida e portatrice di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] A causa di tale ultima grave patologia è stata sottoposta in data

22/03/2011 ad intervento chirurgico ed è in cura continua e costante da oltre 5 anni presso il Policlinico Umberto I di Roma e presso il Presidio Ospedaliero di Gioia Tauro

[REDACTED] 11 certificato medico del 16/08/2016). Tuttavia per un elenco dettagliato delle singole gravi patologie di cui è affetta la ricorrente si rinvia alla documentazione medica che si allega in atti al presente ricorso, qui da intendersi riportata e trascritta.

Sicché anche sotto tale aspetto vi è una assoluta irreparabilità del pregiudizio che la ricorrente subisca per l'effetto dell'errato ed illegittimo comportamento della resistente pubblica amministrazione.

Infine, occorre tenere conto che la ricorrente vive in Gioia Tauro (RC) sopra l'abitazione dell'anziana madre Ventre Maria Pia, nata il 24/9/1934, persona invalida con handicap, affetta da [REDACTED] che dal giugno 2004 è in [REDACTED] a [REDACTED] e deve sottoporsi a frequenti follow-up (cfr certificato medico) e rappresenta, per quest'ultima, un sostegno di indispensabile aiuto.

In materia, vi è giurisprudenza che si è così pronunciata:

"In caso di trasferimento, sussiste il "periculum in mora", necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente" (Trib. Roma 26/01/2000);

"L'irreparabilità del danno deve essere apprezzata in relazione al diritto non patrimoniale di mantenere la sede di lavoro precedente e al rischio che il protrarsi illegittimo del trasferimento possa compromettere definitivamente la sfera dei rapporti lavorativi in precedenza instaurati e alla stabilità personale e familiare del lavoratore" (Trib. Roma 20/01/2011);

"Nel caso di trasferimento del lavoratore, è esperibile il procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.; in tal caso, ai fini della configurabilità del "periculum in mora" previsto da tale norma deve attribuirsi rilevanza decisiva alla necessità di evitare che, nelle more del giudizio di merito, possano essere minacciati da un pregiudizio irreparabile i diritti della persona connessi alla posizione sociale e familiare acquisita dal lavoratore nel luogo di lavoro" (Pret. Parma 15/03/1999); *"In caso di illegittimo trasferimento di lavoratore che assiste un parente portatore di handicap con lui convivente, sussiste il*

periculum che legittima la sospensione del trasferimento, con provvedimento ex art. 700, dovendosi evitare la traumatica e dannosa rottura di una convivenza che il legislatore ha inteso tutelare" (Pretura di Roma 31/05/1997).

In sostanza, si è riconosciuta la sussistenza del "*periculum in mora*" laddove derivino pregiudizi alla vita familiare, come tali, irreparabili.

Per i motivi sopra esposti, parte ricorrente, come sopra rappresentata ed assistita,

CHIEDE

che l'Illustrissimo Tribunale di Treviso, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., previa concessione del decreto *inaudita altera parte*, ovvero, in subordine, mediante ordinanza dopo aver convocate le parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, Voglia così provvedere:

A) SOSPENDERE L'EFFICACIA E DICHIARARE L'ILLEGITTIMITÀ della NOTA del 29 Luglio 2016, con la quale il Ministero della Pubblica Istruzione notificava alla ricorrente l'assegnazione della nuova sede scolastica presso VENETO AMBITO 0014; **sospendere l'efficacia e dichiarare l'illegittimità della nota Prot. 7102/C1 del 12/08/2016** con la quale il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo "C. Casteller" di Paese (TV) decretava l'affidamento dell'incarico di insegnamento nella scuola primaria citata per il trienni 2016/2019 a Ammirati Stefania Maria; **sospendere l'efficacia e dichiarare l'illegittimità di tutti gli atti propedeutici, conseguenti e collegati a questi nonché del trasferimento e della assegnazione all'AMBITO VENETO 0014 per il triennio in luogo dell'Ambito territoriale CALABRIA 0011**, come ad essa spettante, ovvero di altro indicato tra le preferenze della domanda di trasferimento, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria, per i motivi di cui alla premessa del presente atto e perché non conformi alla normativa di settore, al criterio di vicinorietà ed al punteggio conseguito dalla ricorrente; e di conseguenza annullare e/o disapplicare i predetti atti e tutti quelli successivi e/o collegati e/o connessi;

B) ACCERTARE e DICHIARARE, per le ragioni meglio espresse nel corpo del presente atto, la violazione di legge e/o gli errori commessi da parte della Amministrazione convenuta nella compilazione delle graduatorie e degli elenchi sulla

mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 e, quindi, il diritto della ricorrente all'assegnazione, per l'anno scolastico 2016/2017, della sede richiesta ossia "Calabria Ambito 0011", o, in via graduata, di uno degli ambiti Calabria e Basilicata scelti in ordine di preferenza di priorità nella domanda di mobilità presentata (all. 3) e, conseguentemente, ORDINARE alle amministrazioni convenute, nelle persone dei loro legali rappresentanti in carica, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ognuna per le proprie determinazioni, di emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire alla ricorrente di ottenere il trasferimento sul posto e sul comune o "Ambito" spettante rispettando l'ordine di preferenza indicato dalla ricorrente stessa nella domanda di mobilità formulata;

C) **Condannare l'amministrazione scolastica** competente ad assegnare la ricorrente in organico di una delle sedi disponibili nell'Ambito territoriale CALABRIA 0011, o di altra sede elencata nelle preferenze espresse nella domanda di mobilità;

D) **con vittoria di spese e competenze professionali**, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA";

DICHIARAZIONE DI VALORE AI SENSI DEL DPR N. 115/2002

Considerando che trattasi di causa di lavoro, che la ricorrente ha un reddito imponibile per l'anno 2015 pari a €. 10.993,00 inferiore a quello previsto dall'art. 76 co. 1,3 e 77 del D.P.R. 115/2002, come da dichiarazione allegata (cfr all. 12) il presente procedimento, di valore indeterminabile, è esente dal contributo unificato.

DICHIARAZIONE PER LA RICEZIONE DI COMUNICAZIONI

Ai fini e per gli effetti degli artt. 133, co 3, 134 co. 3 e 170 cpc, il sottoscritto difensore di fiducia della ricorrente, dichiara di voler ricevere qualsiasi avviso e/o comunicazione al seguente indirizzo P.E.C. renatobellofiore@pec.it, fax 0966500171.

Salvo ogni diritto.

Gioia Tauro, 10/10/2016

Avv. Renato Bellofiore

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE AI
SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto Avv. Renato Bellofiore, che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce del presente ricorso,

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'assegnazione della ricorrente negli ambiti territoriali indicati come preferiti in via graduata nella domanda di mobilità presentata per l'a.s. 2016/2017, in particolare CALABRIA AMBITO 0011, come prima preferenza, *CALABRIA AMBITO 0009" come seconda preferenza, " CALABRIA AMBITO 0010" come terza e così via fino all'ultima preferenza indicata" BASILICATA AMBITO 0003" indicati in domanda mobilità sezione: "PREFERENZE".*

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati, ossia a tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso infanzia e primaria – sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- L'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 Febbraio 1990, n. 106 " Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in un giudizio di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali

della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...”

- La pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo oneroso per i ricorrenti;
- L'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo dell'amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (ex multis TAR Lazio, Sez. III Bis, ord. N. 9458/2014)

RILEVATO INFINE CHE

Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo, nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_16/settembre

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Avvocato

FA ISTANZA

affinché Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso:

- Quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del MIUR (pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it) e affissione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, ad opera dell' **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO**, negli spazi dell'Ufficio Regionale destinati alle comunicazione al personale docente o secondo le modalità ritenute opportune dall'ufficio medesimo;
- Quanto alle amministrazioni convenute, mediate notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato secondo le ordinarie modalità previste per legge;

Con Osservanza

Gioia Tauro, 10/10/2016

Avv. Renato Bellofiore

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti in copia:

- 1) provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la l'Emilia Romagna prot. n. 14992, del 26/11/2015;
- 2) contratto di lavoro Miur/Ammirati Stefania del 27/11/2015 a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo per un posto comune;
- 3) "domanda di mobilità territoriale di Ammirati Stefania per l'assegnazione ambito a livello nazionale con indicazione preferenze territoriali;
- 4) Elenco "preferenze territoriali" indicate in domanda di mobilità;
- 5) Nota del Miur inviata per email il 29 Luglio 2016 di assegnazione alla ricorrente dell'ambito territoriale 0014 VENETO;
- 6) Elenco nazionale mobilità scuola primaria a.s. 2016/2017 del 29/7/2016 pubblicato dal MIUR relativo ai movimenti della scuola primaria;
- 7) Elenco nominativi con punteggio inferiore alla ricorrente relativo agli stessi ambiti preferiti dalla ricorrente nella domanda di mobilità, tratto dall'elenco del MIUR pubblicato sul sito istituzionale;
- 8) PEC del 09/08/2016, Pec del 30/08/2016 e PEC del 13/09/2016 con relativi allegati;
- 9) Verbale negativo di conciliazione del 2/9/2016;
- 10) Decreto del dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo "C. Casteller" di Paese (TV) del 12/8/2106, prot. 7102/C1;
- 11) certificazione medica del 1/8/2016, 16/08/2016, 24/8/2016, 16/6/2015, 10/05/2013 e 24/4/2016;
- 12) *dichiarazione dei redditi mod. 730/2016 imponibile per l'anno 2015 di Ammirati Stefania Maria, autocertificazione reddito familiare e Certificazione Unica 2016 di Nardi Salvatore.*



TRIBUNALE DI TREVISO

R.G 1570-2016

Letto il ricorso che precede;

Visti gli artt. 415 e 420 c.p.c.;

f i s s a

per la comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza di discussione del 24 novembre 2016
ad ore 13,10 onera parte ricorrente per la notifica del suesteso ricorso e del
presente decreto nel termine 10 novembre 2016

Treviso, li 20 ottobre 2016

Il Giudice/del Lavoro

Depositato in Cancelleria
25 OTT 2016

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Michele MARSALA

STUDIO LEGALE BELLOFIORE

VIA REGINA ELENA, n. 8 - 89013 GIOIA TAURO (RC) - TEL. e FAX (0966) 55432 - cell.: 3478100496
PEC: renatobellofiore@pec.it

AVV. RENATO BELLOFIORE

Mandato

Io sottoscritta Ammirati Stefania Maria, nata a Gioia Tauro (Prov RC), il giorno [redacted], residente in Gioia Tauro, alla [redacted], nomino l'Avv. Renato Bellofiore (C.F.: [redacted]) con studio legale in Gioia Tauro (RC), Via Regina Elena, n. 8, posta elettronica certificata: [redacted], mio difensore e procuratore perché mi rappresenti e difenda in ogni fase e grado del presente procedimento relativo alla impugnazione dinanzi al Giudice del Lavoro del provvedimento di trasferimento/mobilità 2016 vertente nei confronti del Miur e/o USRV VENETO, e delle conseguenti fasi: esecutiva, fallimentare e di eventuale opposizione, compresi i procedimenti cautelari, di riassunzione e di impugnazione. Resta all'uopo conferita allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di proporre domande ed eccezioni anche in via riconvenzionale, chiamare terzi in causa, transigere, conciliare, quietanzare, rinunciare agli atti del giudizio ed accettarne la rinuncia, proporre impugnazioni e querela di falso, deferire giuramento decisorio, eleggere domicili, nonché di nominare, sostituire a sé e revocare altri procuratori. Conferisco inoltre al predetto avvocato ogni potere ai sensi e per gli effetti degli artt. 183 cpc e 317 cpc affinché compaia nella prima udienza di trattazione per essere liberamente interrogato sui fatti di causa, delegare un suo sostituto, con espressa facoltà di conciliare e transigere.

Dichiaro, inoltre, con la firma del presente mandato, di avere preso integrale conoscenza del contenuto dell'informativa redatta ai sensi e nei termini di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/03, della quale ho ricevuto copia e che ho compreso in ogni sua parte, con particolare riguardo ai diritti riconosciuti dall'art. 7 D.lgs. n. 196/03. Presto, pertanto, il mio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali, con le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa.

Dichiaro di essere stata resa edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la sottoscrizione della presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Con dichiarazione di rato e fermo ed elezione di domicilio presso il suo Studio legale in Gioia Tauro (RC), Via Regina Elena, n. 8.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.
Gioia Tauro, 28/09/2016

Stefania Maria Ammirati

Stefania Maria Ammirati

La firma è vera e autentica
Avv. Renato Bellofiore

Renato Bellofiore



BELLOFIOR
E RENATO
2016.10.31
12:54



REPUBBLICA ITALIANA

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI TREVISO

dott. Massimo Galli

Sciogliendo la riserva presa all'udienza del 24.11.2016 nel procedimento
R.G.N. 1570 - 2016 promosso

da

AMMIRATI STEFANIA MARIA

PARTE RICORRENTE

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

PARTE RESISTENTE

oggetto: trasferimento straordinario

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- Letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti, considerate le tesi difensive dell'amministrazione convenuta, dispone la integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati ossia di coloro che, nel caso di accoglimento del ricorso, verrebbero retrocessi nelle graduatorie per la mobilità straordinaria oggetto di causa, e per l'effetto ordina la pubblicazione integrale del testo del ricorso, della comparsa di costituzione dell'amministrazione, del verbale di causa e della presente ordinanza sul sito del MIUR (pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it).

- Onera dell'incombente il MIUR e fissa il termine del 20 gennaio 2017.

Si comunichi

Il Giudice

dott. Massimo Galli